

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

di gara per la concessione del servizio di gestione della struttura denominata "Convento San Giovanni di Dio" e relative pertinenze, siti in piazza Fatebenefratelli, in Filetto – frazione del Comune nonché del servizio d'informazione ed accoglienza turistica presso le medesime strutture. C.I.G. 7470541574.

---

---

### SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto.....	1
Art. 2 – Prezzi praticati / Revisione.....	2
Art. 3 – Canone concessorio. ....	2
Art. 4 – Struttura e pertinenze. ....	2
Art. 5 – Servizio d'informazione ed accoglienza presso le medesime strutture. Obblighi del Concessionario. ....	3
Art. 6 – Servizio d'informazione ed accoglienza presso le medesime strutture. Obblighi del Concedente. .4	
Art. 7 – Servizio di gestione della struttura denominata: "Convento San Giovanni di Dio" e relative pertinenze. Obblighi del Concessionario. ....	4
Art. 8 – Servizio di gestione della struttura denominata: "Convento San Giovanni di Dio" e relative pertinenze. Obblighi del Concedente.....	6
Art. 9 – Migliorie, variazioni delle strutture e servizi aggiuntivi ad opera del Concessionario. ....	6
Art. 10 – Verifica del personale e delle strutture e relative pertinenze. ....	7
Art. 11 – Clausola di riserva della struttura e relative pertinenze.....	7
Art. 12 – Penali.....	7
Art. 13 – Costituzione in mora del Concessionario.....	9
Art. 14 – Clausola risolutiva espressa.....	9
Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari. ....	9
Art. 16 – Rinvio.....	10

---

---

#### Art. 1 – Oggetto.

1. Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

- a. servizio di gestione della struttura denominata: "Convento San Giovanni di Dio" e relative pertinenze, siti in piazza Fatebenefratelli, in Filetto – frazione del Comune;
- b. servizio di accoglienza ed informazione turistica dedicato ai soli pellegrini dell'itinerario denominato: "Via Francigena", da svolgersi presso la struttura summenzionata;

2. L'immobile è di proprietà dell'Amministrazione comunale di Villafranca in Lunigiana (MS).

3. L'immobile e le relative pertinenze sono siti in piazza Fatebenefratelli, in Filetto – frazione del Comune.

## **Art. 2 – Prezzi praticati / Revisione.**

1. Il Concessionario applica, per tutta la durata contrattuale ivi compresa l'eventuale proroga, il tariffario approvato dal Servizio Attività Produttive.

2. L'Aggiudicatario, entro il termine di cui all'art. 20, comma 2 del disciplinare di gara e comunque prima della stipulazione del contratto di concessione, predispose uno schema di tariffario, che rispetti almeno le seguenti prescrizioni:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| a) prezzo per persona adulta/notte:                                  | al max. 25 (venticinque); |
| b) prezzo per persona <14 (quattordici) anni d'età o disabile/notte: | al max. 10 (dieci);       |

3. Il tariffario è soggetto a revisione solamente a partire dal primo giorno del 13esimo (tredicesimo) mese successivo la data di stipulazione del contratto di concessione. Il Concessionario può richiedere la variazione, in aumento o diminuzione, delle singole voci di prezzo ovvero dell'intero tariffario, in misura massima del 100% (cento per cento) di quanto sia aumento il costo della vita rilevato dall'I.S.T.A.T. e di quanto sia la variazione, in percentuale, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 724/1994 e s.m.i.

4. Il Concessionario espone all'interno delle strutture in gestione le copie del tariffario così come approvato dall'Amministrazione Comunale di Villafranca in Lunigiana (MS), riportando altresì gli estremi dell'atto di approvazione dello stesso.

5. I prezzi del tariffario s'intendono espressi in Euro (€ - EUR), attuale valuta avente corso legale forzoso nel territorio della Repubblica Italiana, e comprensivi dell'I.V.A. ed ogni altro onere fiscale se dovuto.

## **Art. 3 – Canone concessorio.**

1. Il Concessionario corrisponde al Concedente il canone concessorio per un importo netto pari a quello offerto in sede di gara, oltre I.V.A. ed ogni altro onere fiscale a norma di legge, se dovuto.

2. Il canone concessorio è liquidato in favore del Concessionario in rate annuali anticipate. La prima rata del canone è da corrispondersi al momento della stipulazione del contratto di concessione; le altre: ciascuna entro i primi 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi di ciascuna annualità di riferimento.

3. Il canone concessorio non soggetto a revisione.

4. Al Concessionario spettano, per intero, tutti gli introiti derivanti dalla gestione della struttura e relative pertinenze nonché quelli eventuali derivanti da servizi, ex art. 9, comma 2 del presente capitolato.

## **Art. 4 – Struttura e pertinenze.**

1. La struttura denominata: "Convento San Giovanni di Dio" e relative pertinenze, siti in piazza Fatebenefratelli, in Filetto – frazione del Comune sono affidate in concessione a mezzo della presente procedura di gara.

2. Le strutture sopra menzionate sono ubicate in piazza Fatebenefratelli, in Filetto – frazione del Comune, ed identificate al catasto N.C.E.U.: foglio 13 (tredici), mappali n. 132 / 133 / 366 ed al N.C.T.: foglio 13 (tredici), mappale 139. Le planimetrie delle strutture sono le seguenti:

- a) Planimetria del corpo centrale - Allegato III;
- b) Planimetria della pertinenza - Allegato IV;

3. La struttura denominata: "Convento San Giovanni di Dio", la cui planimetria all'Allegato III, ha la seguente consistenza: 2 (due) piani, tutti fuori terra e di cui solo il primo piano ad uso esclusivo del Concessionario;

- a. al primo piano, fuori terra, sono presenti: 6 (sei) camere con 2 (due) posti letto ciascuna; 1 (una) camera con 3 (tre) posti letto; per complessivi 15 (quindici) posti letto. Inoltre, sono presenti: un refettorio con punto di cottura; servizi igienici comuni con 3 (tre) docce, due wc; locale tecnico; tutti affacciati lungo un disimpegno comune. La superficie è pari a 298,71 (duecentonovant'otto virgola sette uno) metri quadrati e calcolata considerando: 6 (sei) camere con 2 (due) posti letto ciascuna; 1 (una) camera con 3 (tre) posti letto; per complessivi 15 (quindici) posti letto.
- b. al piano terra, fuori terra, sono presenti, locali ad uso non ricettivo, ripostigli e dispense. Al Concessionario è assegnato in uso esclusivo e solo per finalità turistico-ricettive un locale tra quelli esistenti. Il chiostro interno è in condominio con altri soggetti privati. La superficie è pari a 57,69 (cinquantasette virgola sei nove) metri quadrati e calcolata considerando: porticato di accesso, locale accoglienza ed informazioni, vano scale e locale tecnico/caldaia.

4. La struttura pertinenziale denominata: "Porcilaia", la cui planimetria all'Allegato IV, ha la seguente consistenza:

- a. un piano solo, fuori terra, in cui sono presenti: 2 (due) camere con 2 (due) posti letto ciascuna; una camera con 3 (tre) posti letto; per complessivi 7 (sette) posti letto. Inoltre sono presenti: servizi igienici comuni dotati di: wc, doccia e bidè. L'accesso alla struttura è consentito da apposito passaggio pedonale dal chiostro interno; mentre per quello carrabile è possibile solo previo accordo con terzi.
- b. il terreno circostante pertinenziale è in uso esclusivo e delimitato: in parte da recinzioni in filo e rete metallici e plastificati, in parte da cinta muraria. L'accesso carrabile al terreno è possibile solo previo accordo con terzi; mentre quello pedonale è garantito dal chiostro interno.

5. La superficie complessiva coperta è pari 356,4 (trecentocinquanta sei virgola quattro) metri quadrati; l'attuale assetto è il risultato di un intervento di adeguamento e ristrutturazione funzionale.

6. La struttura e pertinenze vengono concessi nello stato di fatto e di diritto a decorrere dalla data di stipulazione del relativo contratto, così come da apposito sopralluogo e relativo verbale di consegna dei beni mobili ed immobili ed inventario, arredate con: mobilio, suppellettili, attrezzature e quanto altro presente. Le parti contrattuali hanno facoltà di aumentare la consistenza di tale dotazione, a proprie spese e cure e senza nulla pretendere alla scadenza dello stesso contratto. Alla scadenza del contratto di concessione ovvero al termine dell'eventuale proroga, le parti procedono ad ulteriore sopralluogo e redazione del relativo verbale di riconsegna dei beni mobili ed immobili, al fine di riscontrare eventuali difformità con quello iniziale.

#### **Art. 5 – Servizio d'informazione ed accoglienza presso le medesime strutture. Obblighi del Concessionario.**

1. Il Concessionario realizza quanto previsto nella propria proposta, presentata in sede di gara, inerente al criterio nr. 3 – "Piano d'informazione ed accoglienza turistica presso le medesime strutture" dell'art 10,

comma 4 del disciplinare di gara, entro il termine di cui all'art. 20, comma 2 del medesimo disciplinare e comunque prima della stipulazione del contratto di concessione.

2. Il Concessionario, a proprie spese e cure, assicura un servizio accessorio d'informazione ed accoglienza turistica, da articolarsi almeno su 3 (tre) giorni settimanali, per almeno 4 (quattro) ore giornaliere da dividersi in parti uguali per mattina e pomeriggio per tutta la durata della concessione comprensiva dell'eventuale proroga. Il personale adibito a tale servizio deve:

- a. essere adeguatamente formato circa la storia, ambiente, tradizioni, strutture turistiche, ricettive, di ristorazione, eventi e servizi generali riguardanti almeno la Lunigiana Storica (Province di Massa Carrara e parte orientale della Provincia della Spezia) ed i territori dei Parchi nazionali e regionali ricadenti o confinanti;
- b. aver un ottimo contegno;
- c. essere di bella presenza;
- d. possedere le necessarie conoscenze del territorio;
- e. essere in possesso di diploma di scuola media superiore;
- f. conoscenza di lingua straniera (preferibilmente inglese) a livello B2, certificato secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
- g. partecipare ad eventuali corsi e/o lezioni di formazione/aggiornamento gratuiti promossi dal Concedente od altri Enti, anche privati, afferenti la ricettività turistica o eventi promozionali del territorio.

3. Il Concessionario ha l'onere di predisporre e formare il proprio personale impiegato nel servizio d'informazione ed accoglienza per le medesime strutture, con particolare attenzione sull'itinerario turistico-storico-religioso denominato: "Via Francigena".

4. Il Concessionario, entro i primi 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi della relativa annualità, produce al Concedente, a mezzo p.e.c., il c.d. "*Rendiconto Annuale*" della concessione indicando dettagliatamente: entrate ed uscite con relativi cespiti e centri di spesa, numero delle presenze e durata media dei soggiorni, spesa media sostenuta dagli ospiti, media mensile delle presenze oltre a quanto previsto dall'art 7, comma 8 del presente capitolato.

5. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente, a mezzo p.e.c., al Concedente qualsivoglia problema o evenienza, che impediscano o pregiudicano il miglior svolgimento dei servizi di cui sopra.

#### **Art. 6 – Servizio d'informazione ed accoglienza presso le medesime strutture. Obblighi del Concedente.**

1. Il Concedente, per tutta la durata della concessione, è tenuto a garantire la piena funzionalità e sicurezza degli edifici, strutture e servizi, per tramite del *Settore III° – Assetto del Territorio, Ambiente, S.U.A.P. e Sport*.

#### **Art. 7 – Servizio di gestione della struttura denominata: "Convento San Giovanni di Dio" e relative pertinenze. Obblighi del Concessionario.**

1. Il Concessionario realizza quanto previsto nella propria proposta, presentata in sede di gara, inerente al criterio nr. 2 – "Piano di gestione della struttura denominata: <<Convento San Giovanni di Dio>> e relative pertinenze" dell'art 10, comma 4 del disciplinare di gara, entro il termine di cui all'art. 20, comma 2 del medesimo disciplinare e comunque prima della stipulazione del contratto di concessione.

2. Il Concessionario, entro il termine di cui all'art. 20, comma 2 del disciplinare di gara e comunque prima della stipulazione del contratto di concessione, provvede a proprie spese e cure e per tutta la durata della concessione compresa l'eventuale proroga:

- a) ad allacciare o volturare nonché mantenere ciascuna delle seguenti tipologie d'utenze: idriche, elettriche, telefoniche e termiche;
- b) all'iscrizione della propria posizione al ruolo della tassa comunale sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- c) ad osservare le disposizioni in materia di turnazione e raccolta dei R.S.U. per le utenze non commerciali ed il regolamento sulla raccolta rifiuti del Gestore del Servizio;
- d) alle spese di manutenzione ordinaria, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sostituzione vetri in caso di rottura, sostituzione serrature di accesso, tinteggiatura iniziale e finale, degli interni del corpo centrale e pertinenziale delle strutture in concessione, sostituzione lampade esterne ed interne.
- e) alla cura e mantenimento delle pertinenze verdi: sfalcio dell'erba, almeno 5 (cinque) tagli da eseguirsi tra i mesi di maggio e settembre; potatura di siepi ed alberature, almeno 1 (una) volta all'anno da eseguirsi nel periodo di riposo vegetativo nonché raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta;
- f) spese di pulizia, anche straordinaria. La pulizia ordinaria è composta da: pulizia giornaliera a carattere continuativo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: spazzamento e lavaggio delle superfici pavimentate interne, sanificazione dei servizi igienici e docce, svuotamento dei cestini, sostituzione delle traverse copri materasso e rifacimento dei letti; pulizie a fondo periodiche da effettuarsi a cadenza: settimanale, mensile ovvero in occasione delle chiusure del servizio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo ed oltre a doversi svolgere quanto previsto per la pulizia giornaliera: lavaggio dei vetri delle finestre, lavaggio degli infissi e lavaggio con lancia a pressione delle superfici pavimentate esterne. La pulizia straordinaria è garantita in occasione dello svolgimento di manifestazioni d'interesse pubblico, raccolta acqua per allagamenti o rotture di tubi, lavori di muratura o imbiancatura;
- g) ad attivare e fornire del servizio Wi-Fi aperto e gratuito per gli ospiti della struttura, comprensivo dell'installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'hardware e del software;
- h) custodia e vigilanza, diurna e notturna, delle strutture e relative pertinenze in concessione;
- i) obblighi di sicurezza di cui all'art. 4 del disciplinare di gara – Allegato I;

3. L'orario di apertura minimo della struttura e relative pertinenze è il seguente: dalle ore 19.00 (diciannove) alle ore 08.00 (otto) del giorno successivo, tutti i giorni, festivi inclusi, tutto l'anno. In caso di sciopero del personale, il Concessionario svolge un servizio d'emergenza dovendone garantire l'apertura della struttura per il tempo strettamente necessario al pernottamento ossia quello di cui al precedente periodo.

4. Il Concessionario scrupolosamente osserva e fa osservare a terzi, ospiti delle strutture in concessione, la normativa vigente in tema di ricezione ed ospitalità dell'utenza, sia diurna che notturna, nonché al disbrigo di ogni altro adempimento di legge.

5. Il Concessionario applica il tariffario previsto dall'art. 2 del presente capitolato. Il numero massimo di posti letto per la struttura in concessione è pari a 22 (ventidue).

6. Il Concessionario riserva un'aliquota pari al 50% (cinquanta per cento) dei 22 (ventidue) posti letto al pernottato degli ospiti c.d. "pellegrini" percorrenti l'itinerario turistico-storico-religioso denominato: "Via Francigena", attraversante il territorio comunale.

7. Il Concessionario, all'interno delle strutture in concessione, può svolgere il servizio di prima colazione, dovendo consentire comunque la possibilità d'uso gratuito da parte degli ospiti c.d. "pellegrini" del refettorio con punto cottura interno alle medesime strutture.

8. Il Concessionario tiene un registro: cartaceo od informatizzato, aggiornato quotidianamente, indicante il numero di prestazioni e loro tipologia erogate all'utenza sia a fini statistici che d'esperienza ed acquisizione dati necessari al miglioramento gestionale delle strutture e servizi stessi. Altresì, il Concedente può richiedere al Concessionario di effettuare, a proprie spese e cure, campagne di rilevamento del gradimento, tramite apposito questionario – la cui predisposizione e messa in stampa è a carico del Concedente – circa i livelli di gradimento dei servizi erogati. Quanto risultante dal combinato dei due rilevamenti (statistica e gradimento) diviene parte integrante e sostanziale, del c.d. "Rendiconto Annuale" così come stabilito dall'art. 5, comma 4 del presente capitolato.

9. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente, a mezzo p.e.c. o raccomandata a.r. o raccomanda a mano, al Concedente qualsivoglia problema o evenienza, che impediscano o pregiudicano il miglior svolgimento dei servizi di cui sopra.

10. Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, è tenuto: ad intrattenere rapporti con eventuali Enti / Associazioni preposte allo sviluppo, controllo, vigilanza o promozione dell'itinerario turistico-storico-religioso denominato: "Via Francigena"; garantire il corretto funzionamento del servizio d'informazione ed accoglienza, compreso l'operato e la qualità del personale e servizi erogati, fornire la consulenza necessaria, quando occorrente, tramite suoi uffici e personale, al *Settore III° – Assetto del Territorio, Ambiente, S.U.A.P. e Sport*.

#### **Art. 8 – Servizio di gestione della struttura denominata: "Convento San Giovanni di Dio" e relative pertinenze. Obblighi del Concedente.**

1. Il Concedente, per tutta la durata della concessione, è tenuto a garantire la piena funzionalità e sicurezza degli edifici, strutture e servizi, per tramite del *Settore IV° - Opere pubbliche, Protezione Civile e Sociale*.

2. Il Concedente si fa carico degli oneri derivanti dagli interventi di manutenzione straordinaria, per opere strutturali, per la manutenzione straordinaria.

#### **Art. 9 – Migliorie, variazioni delle strutture e servizi aggiuntivi ad opera del Concessionario.**

1. Il Concessionario, salvo quanto stabilito dall'art. 4, comma 6 del presente capitolato, non può effettuare migliorie e variazioni: strutturali, architettoniche o estetiche senza preventiva autorizzazione del Concedente. In difetto, il Concedente ha facoltà di incamerare/trattenere quanto effettuato, se ritenuto idoneo o di pregio per la struttura, senza che il Concessionario possa pretendere qualsivoglia indennizzo o risarcimento; oppure, imporne la rimessa in pristino, con oneri e spese a carico esclusivo del Concessionario.

2. Il Concessionario, previa formale autorizzazione del Concedente, può attivare eventuali ed ulteriori servizi, anche a pagamento, afferenti a quelli in concessione; fermo restando l'ottenimento dell'eventuali autorizzazioni amministrative rilasciate dal Concedente ed altre Pubbliche Amministrazioni.

**Art. 10 – Verifica del personale e delle strutture e relative pertinenze.**

1. Il Concedente può, per gravi e comprovati motivi, chiedere ed ottenere dal Concessionario la sostituzione del personale impiegato qualora non rispetti i requisiti di cui all'art. 5 del presente capitolato ovvero per ragioni di pubblica sicurezza, decoro, buon costume ed igiene pubblica.
2. Il Concedente, a mezzo di proprio personale incaricato, accede alle strutture per eseguire controlli circa lo stato dei luoghi ovvero il rilevamento diretto od indiretto delle presenze.
3. Il Concedente, a mezzo del proprio personale incaricato ovvero di terzi – ai sensi dell'art. 5 del presente capitolato – ha facoltà di verificare la preparazione culturale e/o professionale del personale impiegato nei servizi oggetto di concessione da parte del Concessionario.

**Art. 11 – Clausola di riserva della struttura e relative pertinenze.**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva l'utilizzo esclusivo della struttura denominata: "Convento San Giovanni di Dio" e relative pertinenze, siti in piazza Fatebenefratelli, in Filetto – frazione del Comune, per 15 (quindici) giorni interi anche non consecutivi ogni annualità.
2. L'Amministrazione Comunale esercita il diritto di riservarsi la struttura di cui sopra, a mezzo p.e.c., al Concessionario con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi antecedenti.
3. L'Amministrazione Comunale, al termine della manifestazione summenzionata, riconsegna la struttura e le relative pertinenze, nello stato di fatto e di diritto in cui le ha ricevute ovvero riconosce una somma forfettaria d'importo fino al 5% (cinque per cento) di quello del canone annuale, quale ristoro al Concessionario per i disagi e costi sostenuti per la suddetta riconsegna.

**Art. 12 – Penali.**

1. Il Concedente irroga al Concessionario le penali come da tabella sottostante:

PENALI			
Gruppo	Descrizione	Minimo	Massimo
1	mancata esecuzione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettere a), b) e c) del Capitolato speciale d'appalto.	Il 15 % (quindici per cento) del canone annuale, per ogni utenza non volturata fino al 60esimo (sessantesimo) giorno naturale e consecutivo dalla data di stipulazione del contratto di concessione.	Il 25 % (venticinque per cento) del canone annuale per ogni utenza non volturata a partire dal 61esimo (sessantunesimo) giorno naturale e consecutivi dalla data di stipulazione del contratto di sottoscrizione del contratto di concessione.
	mancata produzione del c.d. "Rendiconto Annuale", ex art. 5, comma 5 del Capitolato speciale d'appalto.	Il 10 % (dieci per cento) del canone annuale per ogni 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi di ritardo e fino al 60esimo (sessantesimo)	Il 20 % (venti per cento) del canone annuale per ogni 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi di ritardo a partire dal 61esimo

		giorno naturale e consecutivo dalla data di decorrenza dell'annualità di riferimento.	(sessantunesimo) giorno naturale e consecutivo dalla data di decorrenza dell'annualità di riferimento.
	mancata esecuzione del servizio di gestione, ex art. 7 del Capitolato speciale d'appalto.	Il 5 % (cinque per cento) del canone annuale per ogni giorno di disservizio e fino al 5° (quinto) giorno naturale anche non consecutivo.	Il 10 % (dieci per cento) del canone annuale per ogni giorno di disservizio a partire dal 6° (sesto) giorno naturale anche non consecutivo.
	mancata esecuzione del servizio d'informazione ed accoglienza turistica, ex art. 5 del Capitolato speciale d'appalto.	Il 5 % (cinque per cento) del canone annuale per ogni giorno di disservizio e/o mancata esecuzione dello stesso e fino al 5° (quinto) giorno naturale anche non consecutivo.	Il 10 % (dieci per cento) del canone annuale per ogni giorno di disservizio e/o mancata esecuzione dello stesso a partire dal 6° (sesto) giorno naturale anche non consecutivo.
2	mancata esecuzione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettere d), e) f) e g) del Capitolato speciale d'appalto.	Il 2,5 % (due virgola cinque per cento) del canone annuale per ogni infrazione e fino alla 5° (quinta) anche non consecutiva.	Il 5 % (cinque per cento) del canone annuale per infrazione a partire dalla 6° (sesta) anche non consecutiva.
	inosservanza di quanto disposto in materia di tariffe, ex art. 2 del Capitolato speciale d'appalto.	Il 2,5 % (due virgola cinque per cento) del canone annuale per ogni infrazione e fino alla 5° (quinta) anche non consecutiva, con recupero delle somme indebitamente percepite.	Il 5 % (cinque per cento) del canone annuale per ogni infrazione a partire dalla 6° (sesta) anche non consecutiva, con recupero delle somme indebitamente percepite.
	inosservanza di quanto disposto in materia di orario minimo di erogazione del servizio, ex artt. 3, comma 2 e 7, comma 3 del Capitolato speciale d'appalto.	Il 1,5 % (uno virgola cinque per cento) del canone annuale per ogni infrazione e fino alla 5° (quinta) anche non consecutiva.	Il 4,5 % (quattro virgola cinque per cento) del canone annuale per ogni infrazione a partire dalla 6° (sesta) anche non consecutiva.
	mancata sostituzione di personale non gradito.	Il 1,5 % (uno virgola cinque per cento) del canone annuale per ogni giorno lavorativo e fino al 5° (quinto) giorno anche non consecutivo.	Il 4,5 % (quattro virgola cinque per cento) del canone annuale per ogni giorno lavorativo a partire dal 6° (sesto) giorno anche non consecutivo.
	inosservanza delle norme igienico-sanitarie.	Il 1,5 % (uno virgola zero per cento) del canone annuale per ogni infrazione e fino alla 5° (quinta) anche non consecutiva.	Il 4,5 % (quattro virgola cinque per cento) del canone annuale per ogni infrazione a partire dalla 6° (sesta) anche non consecutiva.
3	inosservanza di ogni altra disposizione contrattuale non espressamente tipizzata.	Dall' 1 % (uno per cento) del canone annuale per ogni infrazione e fino alla 5° (quinta) anche non	fino al 30 % (trenta per cento) del canone annuale per ogni infrazione a partire dalla 6° (sesta) anche non



		consecutiva.	consecutiva.
--	--	--------------	--------------

2. Le penali sono da corrispondersi entro il giorno 15 (quindici) del mese immediatamente successivo a quello di irrogazione.

3. Gli inadempimenti sono accertati dal R.U.P., previo contraddittorio col Concessionario. Il R.U.P. rileva l'inadempimento e provvede a contestarlo al Concessionario, a mezzo: p.e.c. / raccomandata a.r. o a mano. L'atto di contestazione del R.U.P. indica: il giorno, la fattispecie sussumibile tra quelle previste dalla tabella – ex comma 1 del presente articolo – i mezzi di prova. Entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, il Concessionario ha facoltà di produrre al R.U.P. le proprie osservazioni o controdeduzione, in forma scritta, nonché richiedere l'audizione. Il R.U.P., entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione delle eventuali difese del Concessionario, provvede a fissare la data del contraddittorio col Concessionario, notificandogliela nelle forme di cui sopra. Qualora il Concessionario sia impossibilitato, né da immediata comunicazione al R.U.P., nelle forme di cui sopra ed entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione dell'atto di fissazione del contraddittorio. Il Concessionario ha facoltà di richiedere l'aggiornamento della data fissata per il contraddittorio una sola volta. Il contraddittorio si svolge informalmente, il verbale di accertamento è sottoscritto dal R.U.P. e notificato, brevi manu, al Concessionario, che lo sottoscrive per presa visione. In caso di rifiuto a sottoscrivere da parte del Concessionario, il R.U.P. provvede a notificare il predetto verbale nelle forme di cui sopra, divenendo comunque pienamente efficace dalla data di emissione.

4. Gli importi delle penali s'intendono espressi in Euro ( € - EUR ), attualmente valuta avente corso legale forzoso nel territorio della Repubblica Italiana.

#### **Art. 13 – Costituzione in mora del Concessionario.**

1. Ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, l'inadempimento contrattuale da parte del Concessionario comporta costituzione in mora per lo stesso, senza alcun onere d'intimazione o comunicazione scritta da parte del Concedente.

#### **Art. 14 – Clausola risolutiva espressa.**

1. Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il presente contratto di concessione è risolto *ex lege* qualora si verifichi uno dei seguenti inadempimenti, che le parti – di comune accordo, consapevolmente e liberamente – definiscono sin da ora come gravi, ai sensi dell'art. 1455 del medesimo codice:

- a. irrogazione di sanzioni interdittive e misure cautelari che prevedano il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- b. disdetta o mancato rinnovo o mancato pagamento del premio della polizza assicurativa, di cui all'art. 14 del presente capitolato;
- c. inosservanza della normativa in materia di sub-concessione, ex artt. 174 e 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- d. inosservanza della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, ex legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- e. inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 3 del presente capitolato
- f. inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 4 e 5 del presente capitolato;
- g. inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 24 del presente capitolato;
- h. perdita dei requisiti di cui all'art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- i. alienazione delle strutture in concessione da parte del proprietario;
- j. cumulo di penali, di cui all'art. 8 del presente contratto, per un valore superiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo complessivo offerto;

- k. mancato o ritardato pagamento di almeno 1 (una) rata del canone concessorio, di cui all'art. 7 del contratto di concessione – Allegato XII;
- l. mancato ripristino della consistenza della garanzia definitiva di cui all'art. 14 del presente capitolato;
- m. fallimento del Concessionario o sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali, che possano pregiudicarne la regolare esecuzione dei servizi in concessione e conseguente incameramento della cauzione;
- n. morte/inabilitazione/interdizione del titolare qualora il Concessionario sia una ditta individuale, è facoltà del Concedente proseguire il contratto coi suoi aventi causa ovvero risolvere, senza alcuna penalità, lo stesso;

2. La risoluzione del contratto opera *ex lege*, senza bisogno di ulteriori formalità da parte del Concedente ed impregiudicato il suo diritto al conseguimento del maggior danno.

3. In caso di risoluzione *ex lege* del contratto, il Concedente si riserva la facoltà d'interpellare progressivamente gli operatori economici che si trovino in posizione immediatamente seguente nella graduatoria di merito, al fine di stipulare nuovo contratto di concessione di durata pari a quella residua, agli stessi patti e condizioni, del contratto originario.

#### **Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari.**

1. Ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., la presente concessione è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Concessionario effettua il pagamento periodico del canone concessorio, alle scadenze contrattualmente stabilite, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente del Concedente presso la Tesoreria Comunale, attualmente Banca dei Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Agenzia di Villafranca in Lunigiana (MS). Il costo dell'operazione bancaria è a carico del Concessionario.

2. Nella causale del bonifico il Concessionario indica:

- a) gli estremi della concessione;
- b) l'annualità di riferimento;
- c) eventuali penali;
- d) il C.I.G.;

#### **Art. 16 – Rinvio.**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella documentazione di gara, si rimanda alla disciplina nazionale vigente ed applicabile in materia.